Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 9 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1960, n. 1933.

Istituzione di un Istituto tecnico femminile in Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale:

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 è istituito in Reggio Emilia un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella *A*) annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito nella misura di L. 31.500.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1960

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 57. — VILLA

TABELLA *A*

Tabella organica dell'Istituto tecnico femminile di Reggio Emilia

Numero dei corsi: 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	La preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo.
Italiano, storia, educazione civica e geografia	1	—	Nella I e II classe del corso.
Italiano, storia, educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso.
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso.
Disegno e storia dell'arte	1	—	Nella III, IV e V classe del corso.
Economia domestica	1	—	Nelle classi del corso.
Disegno	—	1	—
Matematica e contabilità	—	1	—
Pedagogia	—	1	—
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	1	—
II. — Personale insegnante tecnico pratico			
Insegnante tecnico pratico per il laboratorio di economia domestica	1	—	—
Insegnante tecnico pratico per il laboratorio di sartoria	1	1	—
Insegnante tecnico pratico per il laboratorio di biancheria	1	—	—
Insegnante tecnico pratico per il laboratorio di ricamo	—	1	—
Insegnante tecnico pratico per il laboratorio di trine	—	1	—
Insegnante tecnico pratico per il laboratorio di maglieria	—	1	—

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati (di cui 1 con mansioni di magazziniere)	3	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidelli	4	—	—

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. La titolare di economia domestica è tenuta a completare l'orario fino a 18 ore nel relativo laboratorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012.

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni.

A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

Nulla è innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione.

Art. 2.

Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.

L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.

Art. 3.

Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.

Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.

Art. 4.

Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste è istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari.

I posti nei ruoli suddetti sono conferiti per concorsi, ai quali possono partecipare candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli magistrali comuni.

Gli insegnanti elementari dei ruoli speciali di cui al presente articolo godono dello stesso trattamento economico e di carriera vigente per gli insegnanti elementari dei ruoli magistrali comuni.

Art. 6.

Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i prov-

venditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 7.

I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare i candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per l'accesso in ruolo.

Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori delle corrispondenti scuole italiane.

Art. 8.

Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonchè alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

Nel ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena del Territorio di Trieste, sono iscritti gli insegnanti elementari assunti in ruolo a norma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonchè, a domanda, gli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole stesse al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

E' confermata l'istituzione nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste del contingente dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta con effetto dal 1° ottobre 1958 dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sulla base della situazione di fatto esistente alla predetta data, con i criteri dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione saranno altresì confermate le graduatorie di merito, distinte per insegnamento nonchè le nomine per i posti di ruolo speciale transitorio di cui trattasi, conferite dallo stesso Commissario generale del Governo al personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie in lingua slovena del Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 13 marzo 1958, numero 248.

Art. 12.

All'atto della prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono.

Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare la idoneità didattica del candidato per le rispettive materie d'insegnamento.

All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all'articolo 1, comma secondo e relativamente all'insegnamento da essi impartito.

Art. 13.

Per il personale amministrativo e di servizio, a carico dello Stato, dipendente dalle scuole con lingua d'insegnamento slovena, verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per collocamento nei ruoli speciali transitori (ruoli aggiunti) previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Al personale suddetto verranno accordati tutti i benefici previsti dai due citati provvedimenti legislativi.

Art. 14.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti rispettivamente in materia di istruzione elementare e secondaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1961.

Variazione nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 20 febbraio e 7 marzo 1960, registrati alla Corte dei conti, il 24 marzo 1960, regi-

stro n. 15, rispettivamente foglio 371 e 368, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1960-10 gennaio 1962, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse e alla delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Stanchi Edoardo, è stato destinato a prestare servizio al Ministero dei lavori pubblici con decorrenza 1° giugno 1961, e che, conseguentemente, deve essere chiamato a far parte del ripetuto Consesso;

Vista la lettera 26 maggio 1961, n. 1921/19534, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha designato, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'ingegner Giuseppe Paleologo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in sostituzione dell'ingegner Ernesto Lenzi;

Ritenuto che occorre provvedere in conformità:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1961 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Stanchi Edoardo è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed assegnato alle sezioni 1ª e 6ª.

Art. 2.

A decorrere dal 15 maggio 1961 il dott. ing. Ernesto Lenzi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cessa di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in sua sostituzione è nominato il dott. ingegner Giuseppe Paleologo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con assegnazione alla quarta sezione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1961
Registro n. 39 Lavori pubblici, foglio n. 244. — IZZI

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il decreto 26 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 9, foglio n. 322, con il quale è stato costituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge sopracitata;

Visto il decreto del 18 luglio 1961, in corso di registrazione, con il quale l'ing. Paolo Cerulli, ispettore generale del Corpo delle miniere, è stato nominato direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

L'ing. Paolo Cerulli, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, è nominato membro del Comitato geologico, in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 11

(6371)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1961.

Caratteristiche del condizionamento delle pietrine focaie cilindriche tipo A-quater.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611:

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1959, registro n. 21 Finanze, foglio n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1961, n. 583;

Ritenuta la necessità di determinare le caratteristiche del condizionamento delle pietrine focaie tipo A-*quater* immesse alla vendita con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1961, n. 583, succitato;

Decreta:

Le pietrine focaie tipo A-*quater* sono poste in vendita in bustine aventi le medesime caratteristiche stabilite per le pietrine tipo A, A-*bis* ed A-*ter* con l'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1959 citato alle premesse, con la sola variante che le bustine sono di colore giallo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1961
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 140

(6369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

24ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 2 novembre 1961, alle ore 9 in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 24ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinari emessi a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1962, n. 249 titoli pari a n. 4302 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 4.302.000.

N.	47 unitari - capitale nominale . .	L.	47.000
»	49 quintupli - capitale nominale .	»	245.000
»	52 decupli - capitale nominale . .	»	520.000
»	52 ventupli - capitale nominale . .	»	1.040.000
»	49 cinquantupli - capitale nominale	»	2.450.000
N.	249 TOTALE . . .	L.	4.302.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1961

Il direttore generale: NUVOLONI

(6380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Acquese Liberi Lavoratori Edili ed Affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1961, i poteri conferiti al dott. Aristide Vasone, commissario governativo della Società Cooperativa Liberi Lavoratori Edili ed Affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria), sono prorogati dal 13 settembre 1961 al 31 dicembre 1961.

(6353)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggregazione del territorio della vallata d'Illasi al comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1961, al registro n. 21, foglio n. 70, il comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano Alpone è stato ampliato con l'aggregazione del territorio del disciolto Consorzio volontario per l'irrigazione della vallata d'Illasi, della superficie di Ha. 3.014.00.83.

(6376)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno in comune di Carinola

Con decreto interministeriale 19 maggio 1961, n. 1291 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato alcuni appezzamenti di terreni, nella bonifica del Basso Volturno, facenti parte di un canale denominato « Rio Forma del Lago », della estensione di mq. 17.134, riportati nel catasto del comune di Carinola (Caserta) al foglio n. 111, partita 116, particelle 14, 35-parte, 41 e 53-parte.

(6375)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Messina, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 luglio 1958 per le raccoglitrici di gelsomino di Milazzo (Messina).

2. — Accordo 23 marzo 1960 per prestatori d'opera dipendenti dal Corpo forestale dello Stato, dalle Aziende regionali di Stato per le foreste demaniali e dai Consorzi di bonifica montana, da valere per l'intero territorio della provincia di Messina.

3. — Accordo 19 luglio 1960 per l'aggiornamento (scatti di scala mobile) dell'accordo 28 giugno 1950 settore ortofrutticolo addetti pomodoro della provincia di Messina.

Il Ministro: SULLO

(6347)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 settembre 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Siracusa, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 gennaio 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Siracusa.

2. — Contratto collettivo di lavoro 30 giugno 1960 per gli addetti alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.

Il Ministro: SULLO

(6351)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 settembre 1961) il Bollettino n. 25 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 ottobre 1959 per la conferma dell'obbligo delle industrie metalmeccaniche biellesi di corrispondere agli operai la maggiorazione del 10 % per le ore di lavoro comprese fra la 40ª e la 48ª ora settimanale.

Il Ministro: SULLO

(6350)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 luglio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Pistoia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Qualifiche e tabelle salariali per gli operai della industria laniera della provincia di Pistoia a decorrere dal 1° gennaio 1947 in applicazione del contratto nazionale di lavoro stipulato il 31 gennaio 1947.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 luglio 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Pistoia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 9 settembre 1947 per il personale del settore del commercio della provincia di Pistoia.

Il Ministro: SULLO

(6345)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 settembre 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto aziendale 11 novembre 1955 per i dipendenti non funzionari della Cassa di risparmio di Asti.

Il Ministro: SULLO

(6348)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 settembre 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Perugia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 14 ottobre 1952 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Perugia.

2. — Contratto collettivo di lavoro 12 gennaio 1954 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Perugia.

Il Ministro: SULLO

(6349)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 settembre 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Cosenza, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico 13 ottobre 1955 per i dipendenti esattoriali della Cassa di risparmio di Calabria.

2. — Accordo 1° marzo 1956 aggiuntivo al contratto integrativo aziendale del 26 novembre 1945 per il personale esattoriale della Cassa di risparmio di Calabria.

3. — Accordo 5 giugno 1957 aggiuntivo al contratto integrativo aziendale del 26 novembre 1945 per il personale esattoriale della Cassa di risparmio di Calabria.

4. — Accordo economico aziendale 7 giugno 1957 per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite dalla Cassa di risparmio di Calabria.

5. — Accordo economico aziendale 7 giugno 1957 per il personale impiegatizio da esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite dalla Cassa di risparmio di Calabria.

6. — Accordo 12 luglio 1958 circa l'indennità di missione ai dipendenti delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite dalla Cassa di risparmio di Calabria.

7. — Contratto collettivo di lavoro 26 novembre 1945 per il personale della Cassa di risparmio di Calabria (integrativo del contratto nazionale 13 dicembre 1941 per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno).

Il Ministro: SULLO

(6352)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di ingegnere ed architetto urbanista in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1961, n. 10055, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1961, registro n. 23, foglio n. 356, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ingegnere ed architetto urbanista in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ingegnere ed architetto urbanista in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1961, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alla casina del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, in Lungotevere Thaon de Revel, nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 1961.

Roma, addì 2 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6383)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro duecentotrentatre posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6360)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, 5 febbraio 1961, n. 325, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti vacanti di ostetrica condotta dei comuni di Ardenno, Berbenno, Piuro, Tartano e Valdidentro;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con i decreti 23 giugno 1961, n. 1622 e 5 agosto 1961, n. 1622, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle canditate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Del Barba Amelia	punti	52,581	su 100
2. Ruffoni Alda	»	51,464	»
3. Nerboni Adriana	»	47,034	»
4. Lia Eglè	»	46,059	»
5. Valcepina Colturi Clelia	punti	45,596	su 100
6. Della Pedrina Itala	»	45,546	»
7. Acquistapace Bianca	»	44,647	»
8. De Gasperi M. Antonietta	»	44,393	»
9. Masnada Anna	»	44,142	»
10. Franceschina Renza	»	42,433	»
11. Martinelli Pia	»	42,153	»
12. Del Barba Delia	»	42,000	»
13. Sandrini Eda Giovanna	»	41,751	»
14. Malgesini Cristina	»	41,373	»
15. Gallegioni Elsa	»	40,351	»
16. Giobert Chiara	»	40,212	»
17. Clausi Assunta	»	39,162	»
18. Crimella Emilia	»	38,950	»
19. Ruffoni Luigia	»	38,468	»
20. Averoldi Maria	»	37,868	»
21. Lorenzoni Maria	»	36,437	»
22. Pologna Livia	»	35,453	»
23. Lazzarini Maria	»	35,040	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 28 settembre 1961

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Ardenno, Berbenno, Piuro, Tartano e Valdidentro;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Del Barba Amelia: Ardenno;
2) Ruffoni Alda: Berbenno Valtellina;
3) Nerboni Adriana: Piuro;
4) Lia Egle: Valdidentro;
5) Valcepina Colturi Clelia: Tartano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 28 settembre 1961

Il medico provinciale: PANE

(6367)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.